



Comune di Urago d'Oglio

Provincia di Brescia

Ordinanza n. 44 del 09-07-2025

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE NEL TRATTO DEL FIUME OGLIO CHE SCORRE SUL TERRITORIO DI URAGO D'OGLIO

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n°470 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione” che all’art. 5 prevede che i Comuni provvedano alla delimitazione, a garanzia della sicurezza dei cittadini, a mezzo di ordinanza del Sindaco, delle zone non idonee a balneazione ricadenti nel proprio territorio e l’apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

Vista la Legge 29 dicembre 2000 n. 422 avente ad oggetto “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000” il cui art. 18apporta modifiche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Visto il D. Lgs. 116/2008 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l’informazione al pubblico;

Dato atto che l’area, attrezzata a parco ludico, di proprietà comunale nominata “Paladù”, sita lungo le sponde del Fiume Oglio, è frequentata dai giovani durante le giornate e da intere famiglie durante il fine settimana, che si espongono al pericolo di incidenti e/o annegamenti;

Preso atto del recente episodio di annegamento avvenuto in loco e di un successivo episodio di salvataggio di un cittadino dall’impeto delle acque del fiume Oglio che costeggia il parco Paladù”;

Rilevato che il fiume Oglio non compare nell’elenco delle acque balneabili della Regione Lombardia e pertanto le acque superficiali non incluse nello stesso sono da considerarsi acque non adibite alla balneazione;

Ritenuto opportuno, per la sicurezza pubblica e per evitare ulteriori incidenti nel tratto di fiume che costeggia il Parco comunale denominato “Paladù”, che vengano adottati i provvedimenti di divieto di balneazione permanente per il fiume Oglio e che lungo le sponde vengano apposti i cartelli di divieto di balneazione;

Visto l’art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010;

Visto art. 50, comma 5 del D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000 e art. 117 del D.Lgs. n°112 del 31 marzo 1998;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamati, **il divieto di balneazione nel fiume Oglio nel tratto che scorre nel territorio del Comune di Urago d'Oglio** a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e sino a specifica revoca.

AVVERTE

Tutte le Forze dell'Ordine, ciascuno per quanto di competenza, di controllare il rispetto della presente Ordinanza;

La cittadinanza di osservare la presente ordinanza;

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni sopra indicate comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), da applicarsi secondo le modalità previste dalla Legge 689/1981 e pertanto nella misura di € 50,00 (cinquanta/00) per pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza:

- all'Albo Pretorio del Comune;
- sul sito web istituzionale;
- in prossimità degli accessi e alle sponde del fiume mediante il posizionamento di appositi cartelli informativi.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- Prefettura di Brescia;
- Questura di Brescia;
- Polizia Locale c/o sede;
- Stazione Carabinieri di Rudiano;
- Comando Compagnia Carabinieri di Chiari;
- Polizia Stradale di Chiari;
- all'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia;
- al Ministero della Salute mediante caricamento, nell'apposita sezione online, sul portale <http://www.salute.gov.it/AcqueInserimentoOrdinanze>

AVVERTE

Che ai sensi del dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia sezione di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) ed art. 21 della Legge 1034/1971 e ss.mm.ii., entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione dell'elenco all'albo pretorio comunale;
- straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 24.01.1971.

Urago d'Oglio, 09-07-2025

Il Sindaco
GIANLUIGI BRUGALI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005